

  
**CORTE DI APPELLO DI BARI**  
**SEZIONE [REDACTED]**

La Corte di Appello di Bari, [REDACTED] Sezione Civile, riunita in camera di [REDACTED] consiglio nelle  
persone dei sigg. magistrati:

dott. [REDACTED] Presidente  
dott. [REDACTED] Consigliere estensore  
dott. [REDACTED] Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel proc. [REDACTED] R.App.– ricorso ex artt 283-351 c.p.c.; appello avverso  
sentenza Tribunale di Trani n. [REDACTED]

 **FIDEIUSSIONI**  
**NULLE**

[REDACTED]

Sciolta la riserva posta alla udienza del 31.1.2020, fissata su istanza proposta ex art 351  
– 283 c.p.c., così decide:

I gravi motivi previsti dall'art. 283 c.p.c. per la sospensione della esecutività della  
sentenza devono emergere dalla delibazione sommaria della fondatezza  
dell'impugnazione, da una parte, e, dall'altra, dalla valutazione del pregiudizio  
patrimoniale che il soccombente può subire dall'esecuzione della sentenza, diverso da  
quello derivante dalla mera esecuzione della stessa, anche in relazione alla difficoltà di  
ottenere eventualmente la restituzione di quanto eventualmente pagato.

La rilevanza della somma oggetto di condanna può tendenzialmente far coincidere i due  
tipi di pregiudizi, pur tuttavia occorre che quello dedotto nell'istanza di sospensiva quanto  
meno ricorra oggettivamente, sia tale da dare contezza con immediatezza dello squilibrio  
patrimoniale in termini di aggravio per il patrimonio del debitore o di pericolo di  
restituzione da parte dell' accipiens, nel caso di accoglimento dell'appello.

 **FIDEIUSSIONI**  
**NULLE**

Il *fumus boni iuris* può ritenersi allo stato sussistente, in particolare sotto il profilo  
della dedotta nullità della fideiussione, per contrarietà alla legge 287/1990, già valutato da  
questa Corte in proprie decisioni (cfr. Sentenze nn. 2/2020,92/20), anche in adesione alla  
giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017,  
sentenza 13846 del 22/05/2019 (Rv. 654261), Ordinanza n. 18176 del 05/07/2019 (Rv.  
654545)

 **FIDEIUSSIONI**  
**NULLE**

Anche il *periculum* può ritenersi allo stato sussistente, alla luce della notifica dell'atto  
di precetto, elevato per la considerevole somma di €641.634,33, e che, stante la  
cancellazione della società principale debitrice dal registro delle imprese, andrebbe a  
colpire direttamente proprio il patrimonio dei fideiussori, e in particolare la casa di  
abitazione, e tale considerazione, anche nell'ottica comparativa degli opposti interessi,  
porta a ritenere prudenzialmente sussistente il pregiudizio patrimoniale, che allo stato  
apparirebbe non giustificato per il debitore

p.q.m.



Accoglie l'istanza e per l'effetto sospende la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Trani n. 1381 del 4.6.2019.  
Rinvia alla prima udienza di comparizione delle parti.  
Così deciso in Bari, 14 febbraio 2020



Il Cons. relatore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 14 FEB. 2020  
IL CANCELLIERE  
FRANCESCO SARTIETA